

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI  
SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA  
NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE  
INTERNA DEL COMUNE DI PORTO TOLLE**

**Approvato dal Consiglio Comunale di Porto Tolle con atto nr. 105 del 22 Settembre 1995, modificato con atto di Consiglio Comunale nr. 40 del 14 Marzo 1997.  
Approvato dalla Giunta Provinciale di Rovigo con atto nr. 340 del 20/05/97**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA DEL COMUNE DI PORTO TOLLE**

Indice:

## **TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Discipline del servizio
- Art. 2 Requisiti
- Art. 3 Idoneità morale
- Art. 4 Idoneità finanziaria
- Art. 5 Idoneità professionale
- Art. 6 Modalità di assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 7 Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 8 Commissione di concorso
- Art. 9 Formazione delle graduatorie
- Art. 10 Assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 11 Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione
- Art. 12 Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 13 Soggetti esercenti: figure giuridiche
- Art. 14 Commissione Consultiva Comunale

## **TITOLO II° - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE**

- Art. 15 Definizione del servizio
- Art. 16 Contratto di noleggio e trasporti
- Art. 17 Tipologia dei servizi autorizzati
- Art. 18 Numero e tipo dei natanti autorizzati
- Art. 19 Sede del titolare
- Art. 20 Esercizio del servizio
- Art. 21 Acquisizione del servizio
- Art. 22 Obblighi del titolare
- Art. 23 Obblighi dell'equipaggio
- Art. 24 Sostituzioni alla guida
- Art. 25 Assenza dal servizio
- Art. 26 Pontili
- Art. 27 Sostituzione di natanti
- Art. 28 Tariffe
- Art. 29 Reclami
- Art. 30 Utilizzo dei mezzi in servizio di linea
- Art. 31 Contrassegno

### TITOLO III° - TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

- Art. 32 Definizione del servizio
- Art. 33 Modalità di esercizio
- Art. 34 Sostituzione di natanti
- Art. 35 Caratteristiche del natante
- Art. 36 Servizio di rimorchio e traino di natanti

### TITOLO IV° - TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E PER DIPORTO

- Art. 37 Definizione del servizio
- Art. 38 Servizio di noleggio senza conducente
- Art. 39 Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente
- Art. 40 Registro di noleggio senza conducente
- Art. 41 Contrassegno per i natanti in servizio di noleggio senza conducente
- Art. 42 Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi

### TITOLO VI ° - SANZIONI

- Art. 43 Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione
- Art. 44 Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione
- Art. 45 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 46 Confisca e sequestro

### TITOLO VII° - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 47 Documentazione obbligatoria
- Art. 48 Rideterminazione dei contingenti
- Art. 49 Caratteristiche tecniche dei mezzi
- Art. 50 Conversione di precedenti autorizzazioni regionali
- Art. 51 Portatori di handicap

## TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Disciplina del servizio

1. In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30.12.1993 n.63, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondole nella città di Venezia", il presente regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune di Porto Tolle e dallo stesso autorizzati:

- il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a motore;
- il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a remi;
- il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici, effettuato per conto terzi;
- il servizio di noleggio senza conducente, effettuato con natanti di qualsiasi tipo;
- il trasporto di cose per conto terzi, rimorchio e traino.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso alla normativa regionale citata, al Codice di Navigazione e relativi regolamenti di attuazione, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi delle Autorità competenti in materia.

3. Nel presente regolamento si intende per natante, in via generale ove non diversamente specificato, qualsiasi costruzione con propulsione a motore o a remi destinata al trasporto per acqua di persone e cose.

### Art. 2 Requisiti

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia, che

abbia raggiunto la maggiore età, e che sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

- idoneità morale
- idoneità finanziaria
- idoneità professionale

2. Nel caso di società, l'autorizzazione viene rilasciata a nome della società stessa, ed a tal fine i requisiti devono essere posseduti come sotto specificato.

### Art. 3 Idoneità morale

1. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, per emissione di assegni senza provvista, o per qualsiasi altro delitto non colposo punito con pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e nel massimo a cinque;
- b) sia stato dichiarato fallito
- c) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa:

In tutti i casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

2. Nel caso il soggetto titolare di autorizzazione sia una società, i requisiti dell'idoneità morale devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o per azioni;
- c) dagli amministratori e dal legale rappresentante caso di società per azioni.

#### Art. 4 Idoneità finanziaria

1. L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2. Si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di una attestazione di affidamento per quanto riguarda barche a remi 10.000.000 per le altre tipologie 50.000.000.

#### Art. 5 Idoneità professionale

1. Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito dalla Provincia di Rovigo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo, e tenuta da quest'ultima.

2. Unicamente per l'esercizio del servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo, il requisito di cui al primo comma è soddisfatto attraverso il possesso della patente ad uso privato, di cui all'art. 16 del r.d.l. 09.05.32, n.813, o di quella da riporto, di cui all'art. 20 della l. 11.02.71, n.50 e successive modificazioni, o dal titolo professionale previsto dal Codice della Navigazione marittima o interna e relativi regolamenti di attuazione, oltre alle eventuali ulteriori abilitazioni, ove necessari per la condotta dei natanti da adibire al servizio e dei relativi apparati propulsori.

3. Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una società, i requisiti di idoneità professionale di cui ai due commi precedenti devono essere posseduti da almeno una persona, regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, di dipendente a livello direzionale documentato da

regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratore per le imprese familiari.

#### Art. 6 Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento, o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, articolato secondo le tipologie di servizio, indetto con deliberazione della Giunta Comunale.

2. L'Autorizzazione è valida per un singolo natante: è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sul medesimo natante, anche se rilasciate da Autorità diverse.

3. Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, le modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, e sarà pubblicato per la durata di un mese tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune ed all'albo della Provincia di Rovigo.

4. La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie, saranno eseguite dalla Commissione di Concorso di cui all'art. 8.

#### Art. 7 Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Chi intenda partecipare al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente regolamento deve presentare domanda in carta legale, sottoscritta con firma da un notaio, dal Segretario Generale del Comune o da pubblico ufficiale competente a ricevere la domanda.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
- b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia;
- c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- d) di possedere il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- e) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- f) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificato dal competente servizio ULSS o dal medico del lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente il servizio;
- g) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune di natura riguardante le sanzioni previste dal presente regolamento;
- h) di disporre di sede idonea all'esercizio all'attività sita in territorio comunale o, in alternativa, di servirsi per l'acquisizione di utenza di agenzia incaricata, sita nel territorio comunale;
- i) di non svolgere altra attività, in caso di partecipazione al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio di natanti con conducente.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, in originali od in copia autenticata nelle forme previste dalla legge:

- 1) titoli professionali di navigazione, corrispondenti al tipo di servizio che si intende svolgere;
- 2) copia del tesserino del codice fiscale;
- 3) ogni altra documentazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri per la sua formazione indicati al successivo art.9.

4. In caso di società, la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale e corredata da:

- 1) certificato di iscrizione al Registro della Società presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale;
- 2) Certificazione del Tribunale attestante che la società non si trova sottoposta a procedure fallimentari;
- 3) Statuto societario e nel caso di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, dichiarazione congiunta che la società svolgerà esclusivamente tale servizio;
- 4) deliberazione del Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti la volontà e l'impegno dei soci ad esercitare il servizio pubblico previsto dall'autorizzazione;
- 5) dichiarazione del possesso del requisito dell'idoneità morale, come indicato all'art. 3;
- 6) dichiarazione del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria, di cui all'art.4;
- 7) indicazione di conformità, per quanto previsto alle lettere c) ed e) nella persona di cui al comma 3 dell'art. 5;
- 8) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio.

5. Alla domanda va inoltre allegata tutta la documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli.

#### Art. 8 Commissione di concorso

1. La valutazione dei titoli viene effettuata da una apposita Commissione di Concorso, così composta:

- 1) il responsabile dell'Ufficio competente del Comune (Presidente);
- 2) Il Comandante dei Vigili Urbani, od un suo delegato;
- 3) un rappresentante del Settore Trasporti della Provincia di Rovigo;
- 4) un rappresentante dell'Autorità Marittima competente per territorio (solo per i Comuni affiancati su acque marittime);

5) il Capo dell'Ispettorato di Porto competente per territorio, od un suo delegato;

6) un rappresentante delle Associazioni di artigiani di categoria;

7) un rappresentante delle Organizzazioni centrali delle cooperative;

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, assegnato all'ufficio competente: La nomina avverrà mediante ordinanza del Sindaco.

2. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni Consiliari.

#### Art.9 Formazione delle graduatorie

1. Nella formazione delle singole graduatorie saranno tenuti presenti, fra l'altro, i seguenti criteri:

- figura giuridica del richiedente, con la seguente priorità:

-società;

- ditte individuali;

-caratteristiche del natante da adibire al servizio;

- titoli professionali di navigazione;

- tipo di iscrizione al ruolo dei conducenti e relative anzianità (per le iscrizioni di diritto all'atto dell'applicazione della l.r n.63/93 si assume la data convenzionale del 28.02.94, data di istituzione dei ruoli);

- tipo e numero di altri servizi attualmente o precedentemente esercitati, in base ai mezzi ed al personale eventualmente addetto;

- mansioni di conducente di natanti autorizzati in servizio pubblico non di linea, effettivamente esercitate dal richiedente, dai soci e dai dipendenti se del caso, in qualità di:

- socio di cooperativa privo di licenza o autorizzazione;

- sostituto di titolare di licenza o autorizzazione;

- dipendente di impresa titolare di autorizzazione;

- sostituto di dipendente di impresa titolare di autorizzazione;

- collaboratore familiare;

- anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dello specifico servizio;

- fatturato dell'ultimo biennio;

- numero e mansioni dei dipendenti che si intende assegnare al servizio;

- periodo dell'anno in cui il servizio viene effettuato;

- termine entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare il servizio, a partire dalla data di comunicazione dell'eventuale assegnazione.

2. I criteri di valutazione dei titoli vengono definiti per ogni singola tipologia di servizio.

#### Art.10 Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate seguendo l'ordine delle relative graduatorie, approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile, il concorrente dovrà presentare, a pena di decadenza, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di iscrizione alle lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) - dell'art. 7.

3. Entro centocinquanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:

1) copia autenticata della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, o della comproprietà con altri titolari di autorizzazione o proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per il medesimo natante non è stata ottenuta né richiesta altra autorizzazione all'esercizio di analogo servizio ad altra Autorità.

2) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento non operativo del natante, situato in territorio comunale, regolamento concesso;

3) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi (solo per l'attività di noleggio con conducente) situato in territorio, regolarmente concesso;

4) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa al natante di cui all'autorizzazione;

5) certificato contestuale di stato di famiglia, cittadinanza e residenza per richieste di certificazione ai sensi della l. 31.05.65, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia);

6) cauzione di L. 5.000.000, costituita a favore del Comune nei modi che verranno indicati;

7) dimostrazione del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria;

8) assunzione con regolare contratto del personale eventualmente dipendente, nel numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando di concorso, unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla condotta del natante;

9) autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. n.773/31, per coloro che dispongono di più autorizzazioni all'esercizio di servizi pubblici non di linea;

10) copia della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.19 della l.241/90 mestieri ambulanti ai sensi dell'art.121 del T.U.L.P.S. n.773/31 per le singole persone addette al servizio.

4. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa.

#### Art.11 Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni sono rilasciate con atto del responsabile del servizio a ciò proposto, hanno validità quinquennale, rinnovabile a domanda per pari periodo dietro presentazione della documentazione attestante il permanere dei requisiti per rilascio, entro i due mesi precedenti la data di scadenza.

2. Contestualmente al rinnovo ed ogni due anni, l'interessato deve presentare anche l'attestazione relativa all'idoneità fisica, accertata come all'art. 7 del presente regolamento e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione.

3. Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicati:

- il numero dell'autorizzazione;
- il soggetto titolare;
- la sede dell'impresa;
- la sede operativa nel territorio comunale;
- l'eventuale agenzia rappresentante nel territorio comunale;
- la data di scadenza dell'autorizzazione o dei successivi rinnovi;
- la targa ed il nome del natante autorizzato;
- la data di scadenza dei certificati di navigabilità e le annotazioni di sicurezza rilasciate dalle Autorità competenti;
- il proprietario del natante;
- l'armatore;
- l'eventuale rappresentante;
- gli estremi dell'eventuale contratto di locazione e comodato;
- l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati al rimessaggio ed all'assunzione del servizio;
- i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui è consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza;
- eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.



4. Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione, entro dieci giorni, su richiesta rivolta all'ufficio competente.

5. Ove il rinnovo dell'autorizzazione non venisse richiesto tempestivamente, il titolare non potrà esercitare il servizio autorizzato dopo la data di scadenza, e sino a quando il Comune non abbia provveduto al rinnovo.

6. L'autorizzazione è sottoposta a vidimazione annuale, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, previa presentazione della nuova certificazione relativa al natante, qualora i Certificati di Navigabilità e le Annotazioni di Sicurezza ivi indicati scadano prima della validità quinquennale prevista per l'autorizzazione.

7. Alla ritardata vidimazione è applicata una sanzione amministrativa di L.100.000, alla mancata vidimazione è applicata una sanzione di L.400.000 per ogni anno di mancata vidimazione.

8. Solo per il trasporto di cose di cui al titolo III° del presente regolamento, ed esclusivamente a fini statistici, all'atto del rilascio, del rinnovo e della vidimazione deve essere presentata una dichiarazione relativa alla tipologia delle merci prevalentemente trasportate.

9. In caso di costituzione di società da parte di titolari di autorizzazione e di fusione o trasformazione di società titolari di autorizzazione, il Comune provvederà alla volturazione dell'autorizzazione al nuovo soggetto giuridico, dietro presentazione dell'atto costitutivo redatto nelle forme previste dalla legge, da parte del legale rappresentante, previa verifica dei requisiti prescritti.

10. Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune, che provvede alla

verifica dei requisiti prescritti e , se necessario, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

#### Art.12 Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. I casi e le modalità di trasferimento dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art.20 della l.r. n. 63/93.

#### Art.13 Soggetti esercenti: figure giuridiche

1. Le autorizzazioni dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente regolamento possono essere rilasciate sia ad imprese individuali che a società, siano esse di persone che di capitale.

2. Per la società, l'iscrizione nell'apposito ruolo previsto dall'art.13 della l.r. n.63/93 di una persona tra quelle indicate al comma 2 dell'art.5 è condizione sufficiente affinché le stesse possano essere titolari di autorizzazione comunale.

#### Art.14 Commissione Consultiva Comunale

1. Per l'esercizio della funzione consultiva in materia di trasporti in servizio pubblico non di linea è istituita presso il Comune una Commissione Consultiva Comunale ai sensi dell'art.16 della l.r. n.63/93, così composta:

- 1) l'assessore competente od un suo delegato, che la presiede;
- 2) il responsabile dell'Ufficio competente, od un suo delegato;
- 3) un rappresentante della Provincia di Rovigo;
- 4) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria;
- 5) un rappresentante delle associazioni di artigiani di categoria;
- 6) un rappresentante delle associazioni centrali delle cooperative;
- 7) un rappresentante delle associazioni degli utenti.

2. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, assegnato all'ufficio competente. La nomina avverrà mediante ordinanza del Sindaco.

3. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni Consiliari.

4. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate nel presente regolamento.

## TITOLO II°

### SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

#### Art.15 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio è effettuato con natanti a motore o a remi; esso è rivolto all'utenza specifica, che avanza richiesta presso la sede del vettore o di un'agenzia da questi incaricata per una determinata prestazione a viaggi e/o a tempo, e nel caso di servizio effettuato con natante a remi anche a un'utenza indifferenziata che avanza richiesta presso gli appositi pontili di attracco.

2. Lo stazionamento dei natanti avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco privati, in concessione al vettore, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza, situati nel territorio comunale:

3. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

4. Si ha noleggio quando il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un natante determinato uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto.

#### Art.16 Contratto di noleggio e trasporto

1. Per l'utilizzo del servizio deve essere stipulato un contratto secondo le norme del Codice della Navigazione (contratto di noleggio art.384 e sgg.), da parte di singole persone fisiche o giuridiche o gruppi di persone: esso va provato per iscritto per natanti a motore anche se di stazza lorda inferiore alle dieci tonnellate, in deroga a quanto previsto dal Codice della Navigazione.

2. A tal fine il soggetto titolare dell'autorizzazione con natante a motore deve tenere apposito bollettario numerato progressivamente, sulle cui bolle, madre e figlia, vengono riportate le clausole del contratto, di cui all'art. 384 e sgg. C.N.: una copia della bolla deve essere rilasciata al richiedente il servizio, l'altra deve essere custodita a bordo durante l'effettuazione del servizio richiesto e deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza per attestazione della regolarità del medesimo, e successivamente conservata nella sede.

3. E' consentita la stipulazione di contratti di trasporto ai sensi dell'art. 396 e sgg. C.N., unicamente per servizi effettuati in ossequio al divieto di cui all'art.5 comma 3 della l.r. n.63/93

e non interferenti con regolari linee di navigazione, con obbligo di prova per iscritto, attraverso il rilascio di regolare biglietto anche per natanti a motore di stazza lorda inferiore alle 10 tsl: il Comune si riserva di valutare l'eventuale esercizio abusivo di servizi di linea di cui all'art.1187 1° comma C.N.

#### Art.17 Tipologia dei servizi autorizzati

1. Il servizio di noleggio con conducente viene svolto secondo le seguenti tipologie, distinte sulla base della stazza lorda e del tipo del natante impiegato:

Tipologia	Portata persone	Stazza tsl
a) noleggio con natante a remi		
b) noleggio con natante a motore:		
• piccolo noleggio	Fino a 20	5
• Gran Turismo A	Oltre a 20	5
• Gran Turismo B	Oltre a 20	Da 5 a 10
• Gran Turismo C	Oltre a 20	Da 10 a 25
• Gran Turismo D	Oltre a 20	Oltre 25

2. Può inoltre essere istituito un servizio di noleggio con imbarcazioni tipiche a motore, finalizzato a escursioni turistiche.

#### Art.18 Numero e tipo dei natanti autorizzati

1. Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune viene stabilito per ogni tipo di servizio nel seguente contingente:

Tipo	n.
a) noleggio con natante a remi	2
b) noleggio con natante a motore:	
• piccolo noleggio sino a 5 tsl fino a 20 persone	5
• Gran Turismo A sino a 5 tsl oltre 20 persone	2
• Gran Turismo A da 5 a 10 tsl oltre 20 persone	2
• Gran Turismo B da 10 a 25 tsl oltre 20 persone	3
• Gran Turismo C oltre 25 tsl oltre 20 persone	6
• Imbarcazioni non rientranti nelle predette categorie	5

#### Art.19 Sede titolare

1. La sede del soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere situata all'interno del territorio comunale, ed è indicata nell'autorizzazione.

2. In alternativa, è consentito disporre di almeno un recapito presso agenzie incaricate con sede nel territorio comunale, reso noto al pubblico, autorizzate alla stipula dei contratti di noleggio e trasporto in nome e per conto del soggetto titolare.

#### Art.20 Esercizio del servizio

1. L'acquisizione del servizio deve essere effettuata unicamente presso la sede del titolare dell'autorizzazione, sita nel territorio comunale, o presso l'agenzia rappresentante, previa contrattazione personale o per via telefonica, con stipula del previsto contratto per iscritto prima della partenza: l'imbarco iniziale dell'utenza deve avvenire unicamente al pontile concesso:

2. E' fatto divieto di assunzione di servizi e di imbarco di nuova utenza al di fuori del territorio comunale.

3. In caso di titolare di più autorizzazioni rilasciate dal medesimo Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.

4. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, è consentito che il natante sostì presso spazi pubblici, in attesa di chi lo ha noleggiato.

5. E' esplicitamente vietata qualsiasi forma di accaparramento di utenti singoli od in gruppi presso gli approdi, anche attraverso l'opera di intermediari, o comunque con iniziativa del vettore.

6. In deroga al divieto generale di cui al comma 2, sono consentiti l'assunzione di servizi e l'imbarco di nuova utenza esterni al territorio comunale nel solo caso di cui il titolare presenti al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione una richiesta motivata e corredata dal nulla-osta del Comune nel cui territorio intenda svolgere servizio, indicando altresì le località di imbarco; in caso positivo, il Comune che ha emanato l'atto provvede attraverso apposita annotazione trascritta sull'autorizzazione all'esercizio del servizio.

#### Art.22 Obblighi del titolare

1. Il titolare ha l'obbligo, in conformità alle prescrizioni emanate dal Comune:

- a) di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo;
- b) di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente Ufficio ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
- c) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
- d) di segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento del domicilio della sede o dell'agenzia rappresentante, facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione;
- e) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno il Comune possa ritenere necessario disporre;
- f) di rinnovare annualmente, entro la fine di febbraio di ogni anno, l'autorizzazione; in caso di ritardo rinnovo si applica la procedura prevista all'art.11.

#### Art.23 Obblighi dell'equipaggio

1. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo:

- a) Di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
- b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della polizia della navigazione o della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acqua;
- c) di non far salire sul natante persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;
- d) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza;
- e) di non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe, o quelle convenute in fase di contrattazione;
- f) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di legge in caso di trasporto di malati contagiosi; in caso di pagamento differenziato, gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente i necessari buoni che attestino i servizi prestati;
- g) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare l'immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'ufficio di polizia comunale.

#### Art.24 Sostituzione alla guida

1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante nei casi e con i modi previsti dall'art.19 l.r. n.63: l'esercizio di analoga facoltà è consentito nei confronti del personale dipendente con mansioni di conducente.

2. Il titolare di autorizzazione od il dipendente conducente non possono farsi sostituire per motivi di salute ed inabilità temporanea per più di centottanta giorni nell'anno solare e 600giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione: tali limiti possono essere elevati, per motivate e gravi necessità, fino a duecentoquaranta giorni nell'anno solare e ottocento giorni nel periodo di validità dell'autorizzazione.

3. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, numero di giorni di sostituzione già fruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità dell'autorizzazione: verificato il sussistere delle condizioni previste, il Comune provvede all'autorizzazione della sostituzione.

#### Art.25 Assenza dal servizio

1. Il servizio non può essere sospeso se non nei periodi indicati nell'autorizzazione, eccetto che per ferie del titolare o dei dipendenti, per un numero di giorni ragguagliato a trenta su base annua, calcolato per il periodo in cui il servizio è prestato obbligatoriamente.

#### Art.26 Pontili

1. Lo stazionamento del mezzo autorizzato avviene presso l'apposito pontile privato di attracco, in concessione al titolare dell'autorizzazione ed in essa specificato, situato all'interno del territorio comunale, presso il quale avviene l'imbarco e può avvenire lo sbarco dei passeggeri.

2. Il pontile deve presentare un cartello visibile dal lato terra e dal lato mare, recante la dicitura "Comune di Porto Tolle - Servizio di noleggio con conducente" e la denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione: al

medesimo pontile possono fare capo più natanti, anche appartenenti a soggetti diversi, titolari di autorizzazione, nel qual caso il cartello deve indicare gli estremi di tutti gli autorizzati.

3. Le spese di costruzione e manutenzione del pontile sono a carico del titolare dell'autorizzazione, che deve provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri: il Comune si riserva di richiedere al titolare l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente.

#### Art.27 Sostituzione di natanti

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione.

2. Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo.

3. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

#### Art.28 Tariffe

1. Le tariffe di noleggio per le singole tipologie di servizio sono annualmente determinate dal Comune con deliberazione del Consiglio, sulla base dei costi necessari all'attuazione del

servizio con individuazione di un minimo ed un massimo ai sensi dell'art.13 della l. 21/92.

2. I costi sono rappresentati dalla remunerazione annuale del titolare dell'autorizzazione e del personale eventualmente dipendente, dai consumi di esercizio, dalla manutenzione e dall'ammortamento del natante e degli impianti fissi, da imposte e tasse, dai costi di amministrazione e generali.

3. Le tariffe devono essere affisse in modo visibile sui pontili e sui natanti, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima dei natanti, e alle indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.

#### Art.29 Reclami

1. Gli utenti possono segnalare eventuali reclami sul servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.

2. I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascun natante, e presso la sede del titolare dell'autorizzazione.

3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare, relativamente al natante.

4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio dei Vigili Urbani.

5. Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste dalla l.r. n.63/93, dandone comunicazione scritta al reclamante.

#### Art.30 Utilizzo dei mezzi in servizio di linea

1. Previo nulla-osta rilasciato dal Comune ed assentito dall'Autorità Concedente i pubblici servizi di trasporto acqueo di linea, i natanti a motore autorizzati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi a quelli di linea, definiti tali dall'Autorità Concedente, con noleggio dei natanti da parte del relativo concessionario, in deroga a quanto disposto dall'art.5 comma 3 della l.r. n.63/93.

#### Art.31 Contrassegno

1. I natanti a motore in servizio di noleggio con conducente devono essere immediatamente identificabili dal pubblico, a tale scopo debbono recare come contrassegno:

- n.2 fasce adesive in materiale speciale di colore rosso rifrangente, di altezza 7,5 cm e lunghezza non inferiore a 50 cm e non superiore a 100 cm;

- n.2 targhe adesive a formato triangolare con lato di 34,5 cm in materiale come sopra, di colore rosso rifrangente con stemma del Comune, dicitura Noleggio - Comune di Porto Tolle, numero dell'autorizzazione con caratteri numerici di 62 mm di altezza.

I contrassegni saranno forniti a cura dell'Amministrazione Comunale, le spese relative saranno a carico del richiedente.

2. I natanti in servizio di noleggio con conducente devono recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

### TITOLO III° TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

#### Art.32 Definizione del servizio

1. Si definisce trasporto di cose per conto di terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.
2. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore od a remi ed il servizio di rimorchio o di traino di natanti, sono assimilati al servizio pubblico non di linea.

#### Art. 33 Modalità di esercizio

1. L'impresa esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito dell'apposita autorizzazione di cui all'art.6 del presente Regolamento, per ciascun natante impiegato.
2. Tale autorizzazione è riservata ad imprese che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica di natanti immatricolati per il trasporto merci, ove la portata prevale sul numero delle persone trasportate.
3. Le imprese esercenti del trasporto di cose, per il quale è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall'ente competente, devono comunque essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma primo.
4. Il contingente delle autorizzazioni al servizio di trasporto di cui al presente articolo viene fissato nel numero massimo di 5. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare ogni anno la congruità di tale numero in relazione alle mutate esigenze del traffico merci.
5. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di

persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo, nel numero massimo che deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione del natante indicato nell'autorizzazione.

6. Alle imprese titolari di autorizzazioni è consentita la locazione senza conducente dei natanti autorizzati ad altre imprese titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga espressamente l'indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga.

7. Alle imprese titolari di autorizzazioni è consentito il noleggio con conducente dei natanti autorizzati ad altre imprese titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga le seguenti clausole:

- a) indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga;
- b) il conducente deve essere dipendente dell'impresa noleggiatrice, o di essa titolare o contitolare;
- c) la responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce è posta a carico dell'impresa noleggiante;
- d) l'impresa noleggiante risponde nei confronti del committente il trasporto di ogni azione dolosa o colposa del conducente che provochi perdita o avaria della merce, salvo rivalsa ai sensi del codice civile.

#### Art.34 Sostituzione di natanti

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione.
2. Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi delle autorizzazioni relative al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo.

3. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

#### Art.35 Caratteristiche del natante

1. I natanti adibiti al trasporto di cose per conto terzi devono:

- a) avere tutte le dotazioni prescritte dalle norme che disciplinano la navigazione interna;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
- c) essere muniti di due targhe metalliche di forma rettangolare, di cm 10 per cm 50, con scritte in nero su sfondo rosso da apporre a poppa ed a prua vicino alla scritta di immatricolazione del natante, recanti le seguenti scritte:
  - numero dell'autorizzazione;
  - trasporto di cose;
  - l'emblema del Comune.

#### Art.36 Servizio di rimorchio e traino di natanti

1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante.
2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante messi a terra non meccanici.
3. Il servizio di rimorchio e traino per conto terzi può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorizzazione Comunale, ai sensi dell'art.6 del presente Regolamento.
4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.
5. I natanti adibiti al servizio di rimorchio devono avere caratteristiche e dotazioni conformi alla vigente normativa.

### TITOLO IV°

### TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E PER DIPORTO

#### Art.37 Definizione del servizio

1. Si definisce trasporto in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente, esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.

2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione, e la sua disciplina è contenuta nelle disposizioni del titolo V della L.R. 63/93 agli artt.32-37.

3. Si definisce da diporto la navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

#### Art.38 Servizio di noleggio senza conducente

1. Il servizio di noleggio di natanti senza conducente può essere effettuato con:
  - unità da lavoro per trasporti in conto proprio, iscritte nei registri tenuti dall'Ispettorato di Porto ( vedi anche unità di cui al decreto 731/94);
  - Unità da diporto, iscritte nei registri tenuti dalla Motorizzazione Civile, a loro volta suddivise in:
    - natanti da diporto: se unità a remi o di lunghezza, fuori tutto, non superiore a m. 7,50 se a motore e m. 10 se a vela, anche con motore ausiliario;
    - imbarcazioni da diporto: se di lunghezza, fuori tutto, non superiore a m. 24;
    - navi da diporto: se di lunghezza, fuori tutto, superiore a m. 24;



2. Il servizio di noleggio di natanti senza conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'amministrazione Comunale, nei modi disciplinati dal titolo 1°;

3. Il numero massimo di autorizzazioni al noleggio di natanti senza conducente è stabilito nel seguente contingente:

- 1) unità di trasporto in conto proprio trasporto merci-mezzi nr. **10** imbarcazioni
- 2) unità da diporto **10** imbarcazioni natanti a motore e vela **5** imbarcazioni navi **1** imbarcazione;

Art.39 Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente

1. le unità, destinate al noleggio, devono essere mantenute in efficienza nonchè risultare in regola con i documenti di bordo che le abilitano alla navigazione, e devono essere dotate dell'attrezzatura e delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente;

2. E' fatto divieto di locare unità non in perfetto stato di efficienza o prive delle previste dotazioni di sicurezza o i cui documenti siano scaduti o scadano nel periodo di validità del contratto di locazione;

3. E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite dei titoli eventualmente prescritti per la condotta dei messi stessi. Le unità che hanno l'obbligo di avere a bordo, oltre al conduttore abilitato, anche altro personale d'equipaggio, possono essere locate esclusivamente con il regolare equipaggio imbarcato;

4. Il noleggiatore-armatore può adibire il natante al trasporto di persone solo se lo stesso sia fornito di licenza di navigazione e delle dotazioni previste dal Codice di navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione;

5. Il noleggiatore-armatore, pena la revoca delle autorizzazioni, deve accertarsi che il noleggiatore non utilizzi il natante per attività diverse dal trasporto di persone o cose in conto proprio;

6. E' vietato al noleggiatore, pena le sanzioni previste dal titolo VI° del presente regolamento, impiegare nel trasporto di persone o cose per conto terzi, il natante abilitato al servizio di noleggio senza conducente;

7. Al servizio di noleggio senza conducente si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme che disciplinano il trasporto in conto proprio.

Art.40 Registro di noleggio senza conducente

1. Il noleggiatore, prima di iniziare l'attività autorizzata, deve predisporre un registro con le pagine numerate e vidimate dall'Ufficio comunale competente, che attesta il numero delle pagine nell'ultima di esse, nel quale deve di volta in volta:

a) trascrivere per ogni singolo noleggio e per ogni singola unità noleggiata:

- cognome e nome data e luogo di nascita del noleggiatore;

- estremi del documenti di riconoscimento presentato;

- estremi del titolo professionale o della patente di abilitazione, ove richiesti;

b) far sottoscrivere al singolo noleggiatore una dichiarazione da cui risulti che lo stesso è a conoscenza delle disposizioni che regolano il noleggio ai fini della sicurezza, della navigazione e degli usi pubblici nelle acque in cui deve essere impiegata l'unità;

2. A cura del noleggiatore, il registro dovrà essere sottoposto trimestralmente al visto dell'Ufficio comunale competente;

3. Il registro va conservato presso la sede del noleggiatore per un periodo di cinque anni, e deve essere esibito in ogni momento ai funzionari comunali e agli addetti alla vigilanza ai sensi dell'art. 40 della legge 63/93.

Art.41 Contrassegno per i natanti in servizio di noleggio senza conducente

1. Le unità adibite al noleggio devono portare in posizione ben visibile ai lati dello scafo, in aggiunta ai segni di identificazione se previsti, una targa riportante le seguenti indicazioni:

- estremi dell'autorizzazione
- portata massima di persone o di cose;

2. Esse devono inoltre recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare.

Art.42 Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi

1. E' vietato l'esercizio, sia esso pubblico o privato, di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquapiani nell'intero ambito del Comune di Porto Tolle.

## TITOLO VI° SANZIONI

Art.43 Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente su proposta dell'apposita Commissione di Disciplina, di cui al successivo art.44 del presente regolamento, quando il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto
  - pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;
- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione e dalla licenza;

f) non applica le tariffe in vigore;  
g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;

h) supera del 50% i limiti di velocità imposti allo specifico tipo di natante e servizio.

2. La sospensione della licenza è irrogata per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi:

3. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

4. Il Sindaco segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti .

6. Nel caso di sostituti e/o dipendenti che superino del 50 % i limiti di velocità imposti allo specifico tipo di natante e servizio, il Comune comunicherà il nominativo alla Provincia di Rovigo al fine di richiedere sospensioni e/o revoche dell'iscrizione a ruolo.

Art.44 Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art.43, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

2. Il Comune, decorso il termine di trenta giorni di cui al 1° comma, qualora ritenga fondato l'accertamento, per comminare le sanzioni, all'autore della violazione, si avvale di una Commissione di Disciplina così composta:

- 1) Dirigente del Servizio competente, od un suo delegato;
  - 2) Comandante VV.UU. o un suo delegato;
  - 3) Un rappresentante delle OO.SS. di categoria;
  - 4) Un rappresentante dell'Ispettorato di Porto;
  - 5) Un rappresentante degli Artigiani ;
  - 6) Un rappresentante delle Cooperative;
  - 7) Un rappresentante dell'Autorità Marittima.
- Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione Comunale in forza all'ufficio competente:

3. Il soggetto che sia in corso nella revoca può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

#### Art.45 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L.500.000 - a L.2.000.000 in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua

in assenza della prescritta autorizzazione;

b) da L.100.000 - a L. 400.000 in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento

di autorizzazione;

c) da L.200.000 - a L.800.000 in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett. a) la sanzione viene irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

#### Art.46 Confisca e sequestro

1. Alla violazione di cui all'art.45, comma 1, lett. a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella l.24/11/81, n.689.

### TITOLO VII°

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art.47 Documentazione obbligatoria

1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le Autorità

addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti dalle vigenti leggi , la seguente documentazione:

a) originale o copia autenticata di autorizzazione;

b) titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei propositi o dei conduttori;

c) documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo;

d) autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente;

e) copia del contratto di noleggio o trasporto ove prescritto.

#### Art.48 Rideterminazione dei contingenti

1. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale, si riserva eventuali valutazioni annuali sulla congruità dei contingenti delle autorizzazioni fissati dagli art. 18 e 33 del presente regolamento, sulla base di essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni relative al traffico acqueo pubblico e privato, nonché delle mutate necessità di trasporto nei diversi servizi.

#### Art.49 Caratteristiche tecniche dei mezzi

1. In relazione alle esigenze di tutela delle vie d'acqua navigabili, potranno essere prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente, sentita la Commissione Comunale e sentiti gli indirizzi delle altre amministrazioni interessate o competenti, particolari limitazioni alla potenza e conformazione degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.

2. Con le medesime modalità e procedure, per i mezzi operanti nei servizi di trasporto di cui al presente regolamento il Comune potrà prescrivere la dotazione di dispositivi per il controllo della velocità, i cui costi relativi ad acquisto ed installazione saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.

3. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione del natante è condizionato alla presentazione di documentazione relativa alla dimensione e conformazione dello scafo e del propulsore, per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle vie acquee interessate.

#### Art.50 Conversione di precedenti autorizzazioni regionali

1. In fase di prima applicazione della l.r. n.63/93, il Comune provvederà a convertire in via prioritaria le autorizzazioni già rilasciate dalla Regione Veneto con punto di approdo situato nel territorio comunale, entro il limite di

autorizzazioni rilasciabili per il singolo servizio o tipo di servizio esercitato, verificata la sussistenza di tutti i requisiti fatta eccezione per i requisiti dell'idoneità professionale e finanziaria, sino alla nuova scadenza.

2. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di valida autorizzazione regionale con punto di approdo situato nel territorio comunale dovranno presentare istanza documentata, contenente l'originale o la copia conforme della precedente autorizzazione i dati del natante impiegato e attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti.

3. Nel caso le richieste di conversione fossero relative ad un numero di autorizzazioni eccedenti il contingente approvato, il Comune provvederà ad emanare un bando di concorso, riservato ai soli titolari di autorizzazioni regionali con punto di approdo nel territorio comunale, con le modalità previste dal regolamento.

4. Previa verifica del rispetto della regolarità e della presenza di servizi in relazione alla domanda dell'utenza, della compatibilità con la disponibilità di approdi, ed ottenuto il parere favorevole della Provincia di Rovigo in base alla valutazione del numero complessivo delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito territoriale, la Giunta con atto motivato può autorizzare conversioni in soprannumero, valide sino alla scadenza prevista dall'autorizzazione regionale: trascorso tale termine, le autorizzazioni decadranno senza possibilità di rinnovo.

#### Art. 51 Portatori di handicap

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, sentita la Commissione di cui all'art. 14, on ordinanza sindacale, saranno adottate norme per stabilire specifiche condizioni per il trasporto di soggetti portatori di handicap ed in particolare il numero minimo, per ogni tipo di servizio, dei natanti esistenti

che dovranno essere dotati di sistemi adeguati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.